



la bilancia

PERIODICO DI CULTURA E ATTUALITA' FORENSE

Anno II N. 1 – nuova serie

25 Febbraio 2007

Diffusione Gratuita

LARGO AI GIOVANI!

L'UTILITA' DELLE SCUOLE FORENSI PER I PRATICANTI

Dopo aver seguito corsi, a seconda dei casi, con il vecchio o il nuovo ordinamento o Corsi di Laurea 3 + 2 o 4 + 1 con i vari bonus e punti (C.F.U.) frutto di geniali quanto discutibili idee di riforma che finora hanno ottenuto solo esiti disastrosi ai danni degli studenti, finalmente arriva il bel giorno della Laurea in Giurisprudenza. Ed ecco che il neo-laureato in Giurisprudenza, o in qualcosa di simile,

molto spesso dimostra di non saper scrivere tecnicamente o comunque di non avere la più pallida idea di come vadano utilizzati i termini giuridici relativamente ad un atto o anche ad una semplice lettera. Ad ogni buon conto, i nostri validi praticanti hanno assoluta necessità di essere seguiti e sono sempre alla ricerca di qualcuno che abbia pazienza di aiutarli, partendo quasi dall'abecedario. Soprattutto nella

speranza che possa essere utile nell'immediato futuro, i neolaureati in Giurisprudenza frequentano la Scuola Forense, i cui docenti devono caricarsi di grande pazienza ed umiltà, per insegnare ai ragazzi a scrivere gli atti e ad usare i codici (perché all'Università delle riforme non si insegna il metodo di studio) e cercare - con una terminologia sì tecnica ma altrettanto chiara e quindi facilmente accessibile - di illustrare gli istituti giuridici più importanti ricordandosi di fare tanti esempi, rischiando diversamente di lasciare perplessità nei giovani laureati che accettano di frequentarla. Insomma la Scuola Forense ha un senso soltanto se può essere utile a porre riparo, almeno in parte, alle notevoli lacune dei corsi di Laurea delle Università italiane che finiscono per esser soltanto un "esamificio" invece che un luogo di apprendimento e di crescita socio-culturale.

A questo proposito ritengo di poter dire, senza tema di smentita, che la Scuola Forense di Trani si sia rivelata tra le più apprezzate in tutto il territorio nazionale perché è riuscita ad offrire ai ragazzi un buon supporto per la preparazione agli esami di avvocato ed anche per la professione. L'invito che si può rivolgere a tutti i colleghi è di non emarginare i giovani praticanti che invece vanno protetti e soprattutto messi nelle condizioni di dare un senso ai loro sacrifici, mantenendo vivo l'entusiasmo giovanile. Sono loro infatti che potranno contribuire fattivamente alle riforme vere ed efficaci che da tempo tutti gli utenti attendono invano.

E allora, largo ai giovani!

Sì, non dobbiamo avere alcun timore che i nostri giovani possano togliere spazio; dobbiamo invece augurarci che essi, con il loro grande entusiasmo, trovino nei colleghi meno giovani dei seri riferimenti e abbiano al tempo stesso la comprensione e l'ammirazione da parte di questi ultimi. Proviamo pertanto ad offrire ai ragazzi tutte le nostre conoscenze ed esperienze per far sì che nella società delle liberalizzazioni e delle contraddizioni essi possano far luce fra le tante ombre che stanno offuscando anche gli ambienti forensi e collaborino, con le loro nuove idee, a riorganizzare la nostra professione.

Antonio Belsito

L'Avvocato senza difensore SERVONO ANCORA GLI ORDINI?

Contro il "Decreto Bersani" noi Avvocati ci siamo astenuti dalle attività difensive durante le udienze per tantissimi giorni anche se il Governo ed il Ministro Bersani hanno letteralmente ignorato la protesta, evidentemente convinti che tutti i mali del Belpaese potevano essere risolti liberalizzando le tariffe degli Avvocati.

Non è questa la sede per fare valutazioni sulla validità delle nuove disposizioni legislative, pertanto mi limito ad alcune considerazioni e a formulare delle domande per le quali spero di ottenere sagge risposte. Innanzitutto ricordo che nella mia città, quando ero ragazzo, c'erano dieci farmacie, cinque studi notarili e meno di venti avvocati.

Oggi ci sono dieci farmacie, cinque studi notarili e circa duecento avvocati.

Francamente mi sfugge qualcosa sul metodo adottato per procedere alle cosiddette liberalizzazioni delle professioni.

Purtroppo si deve prendere atto del fallimento della protesta degli Avvocati e la impossibilità degli stessi di farsi valere tramite un autorevole organismo rappresentativo che li tuteli, ad esempio, anche rispetto alla quotidiana disfunzione degli Uffici Giudiziari causata non sempre da oggettive ed impreviste situazioni ma anche dalla superficialità ed a volte ineducazione di qualche dipendente che dimentica di essere stato assunto e di essere pagato per servire lo Stato e cioè gli utenti.

Che dire poi del sistema adottato in tutti gli Uffici Giudiziari del nostro Paese del "rinvio di ufficio" comunicato a mezzo bigliettino affisso fuori dell'aula la mattina dell'udienza stessa?

Sono tali e tante le mancanze di rispetto che subiamo passivamente e costantemente al punto da esserci abituati e rassegnati. Per noi non esiste alcuna tutela!

Né conviene protestare singolarmente: sarebbe una grave iattura per le conseguenze che ne potrebbero derivare...

Per cui, non essendoci un organismo unitario autorevole che sia in grado di tutelare i nostri più elementari diritti, l'Avvocato resta... senza difensore.

Né gli Ordini degli Avvocati, così come strutturati, sono abilitati a svolgere attività sindacale per tutelare la categoria e l'On.le Bersani o magari un ingegnere o un farmacista o un medico sono tranquillamente abilitati a decidere a proprio piacimento - magari col suggerimento dell'amico politico di turno - le nostre sorti. Ma forse gli Ordini degli Avvocati devono assumere ufficialmente il potere di rappresentare e far valere le esigenze della categoria, non più limitandosi ad espletare le mere funzioni istituzionali.

Speriamo che i tanti soldi che periodicamente conferiamo alla Cassa Forense non prendano altre strade, anche se io temo fondatamente che prima o poi un Governo sempre più affamato di soldi ci sottrarrà con destrezza questa disponibilità, magari con un decreto d'urgenza e noi come al solito ci limiteremo soltanto a prenderne atto perché... così è se vi pare!

A.B.



I praticanti avvocati del primo anno della Scuola Forense di Trani.

LE IMPUGNAZIONI DOPO LA "LEGGE PECORELLA"

- dichiarata parzialmente incostituzionale
con sentenza del 6 febbraio 2007 -

**Incontro culturale organizzato dagli Avvocati di Trani
in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza di Bari**

Si è tenuto venerdì 02 febbraio 2007 presso l'Hotel San Paolo al Convento di Trani, un Convegno con la partecipazione di importanti ed illustri giuristi e docenti per la presentazione del volume del Prof. Alfredo GAITO dal titolo: La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella".

L'argomento trattato, di particolare attualità, ha interessato i penalisti e non solo per gli importanti sviluppi che ne derivano dalla nuova normativa.

Si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza del 6 febbraio 2007 n. 26 (successivamente a questo convegno) ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della "Legge Pecorella" (L. 46/2006) che escludeva la possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento ed ha, altresì, ritenuto illegittimo il successivo art. 10 nella parte in cui prevedeva che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della legge suddetta.

I lavori sono stati presieduti nella prima giornata dalla Prof.ssa Marzia FERRAIOLI,

Continua a pag. 8

SOMMARIO

- 2 Convegno sulla legalità;
- 3 Quale riforma del processo del lavoro?
- 4 Filiazione naturale
- 5 Indulto: un percorso ad un solo binario



Da sinistra don Sarno, il Procuratore Barbera, il Sindaco Spina, il Questore Speranza e il moderatore Losappio.

Convegno sulla legalità svoltosi a Bisceglie

UN IMPEGNO CORALE PER IL RISPETTO DELLA LEGGE

“La legalità, impegno comune: idee e percorsi” è stato il tema del convegno organizzato da Azione Cattolica, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, svoltosi il 3 febbraio presso l’auditorium dell’Epass a Bisceglie in cui sono intervenuti il dott. Nicola Barbera, procuratore capo della Repubblica di Trani; il dott. Vincenzo Speranza, questore di Bari; don Raffaele Sarno, cappellano del carcere di Trani e il sindaco avv. Francesco Spina. Un invito ad osservare la Costituzione italiana, “carta laica e massima espressione delle regole della legalità che fissa i valori del nostro popolo e che dev’essere insegnata in tutte le scuole”, è venuto dal procuratore Barbera, secondo cui “non bisogna tollerare le prevaricazioni, la legalità è nella vita di tutti i giorni, nell’esercizio del rispetto del diritto degli altri”. Il capo della Procura ha fatto cenno alle famiglie disagiate che non possono dedicare tutte le cure ai propri figli, sostenendo che “le altre famiglie devono cercare di essere da esempio per i meno fortunati, osservare le regole della convivenza costa sacrifici ma il rispetto del diritto altrui è fondamentale, la propria libertà finisce dove c’è quella dell’altro”. Il questore di Bari, dott. Vincenzo Speranza, ha ricordato le parole del giudice Giovanni Falcone (“criminalità e Stato camminano su due rette parallele, ma lo Stato è più forte... quando vuole”) per sottolineare che la cultura della legalità è raggiungibile con il convincimento e l’impegno concreto di tutti, soffermandosi brevemente sulla triste storia dell’ispettore Filippo Raciti ucciso negli scontri tra polizia e teppisti allo stadio Catania. Il sindaco Spina ha confermato l’interesse che il tema della legalità riveste per la collettività e stigmatizzato “la violenza verbale nella politica che innesca meccanismi incontrollabili”. Inoltre un’esperienza del mondo carcerario l’ha portata don Raffaele Sarno, direttore della Caritas e cappellano del penitenziario di Trani. “Nella pratica quotidiana le contraddizioni sono tante, si guarda al carcere come luogo detenzione e basta, i percorsi di

reinserimento previsti molto dipendono dalla discrezione di un magistrato, di un’equipe, il sistema sanzionatorio va rivisto – ha asserted don Sarno – c’è un problema di accesso ai diritti, non tutti i cittadini lo hanno e la società deve favorire il cammino dei detenuti, il loro reinserimento”. Ma secondo il questore Speranza “i percorsi alternativi esterni spesso sono difficili, il lavoro va creato nelle carceri”. A far da moderatore è stato il diacono Riccardo Losappio, direttore della commissione diocesana per le comunicazioni sociali, il quale ha lanciato un interrogativo: “non è forse il caso di un recupero dei dieci comandamenti?”.

Luca De Ceglia

GIURISPRUDENZA LOCALE

Nullità del contratto di negoziazione per violazioni al dovere di diligenza specifica

Nell’ambito del rapporto tra intermediario e cliente la violazione di norme imperative, inderogabili dalla volontà delle parti private, poste a presidio di valori, comporta che “tutto ciò che sia programmato o compiuto in contrasto con essi è interamente nullo, necessariamente estendendosi la illiceità della condotta all’atto compiuto, non potendo l’ordinamento tutelare l’autonomia privata nel momento in cui persegue interessi che contrastano con valori socialmente rilevanti e per i quali ha posto il divieto di operare” soprattutto quando l’atto venga compiuto contro il divieto legale senza ipotesi di nullità cosiddette virtuali, proprio perché non necessitano di espressioni comminatorie di legge – a fronte di quelle testuali di cui all’art. 1418 cod. civ. secondo e terzo comma – sempreché il controllo della natura della disposizione violata porti a verificare che l’interesse sotteso sia pubblico e non privato.

Tribunale Trani, sez. civile, sentenza 10.05.2006 n. 451
Pres. - Relatore LOVECCHIO

Opposizione a verbale di contravvenzione - Nullità dell’accertamento

Con la legge 273/91 e con le norme tecniche internazionali Uni 30012 viene previsto l’obbligo di effettuare la c.d. “taratura” su tutte le apparecchiature elettroniche di misurazione, nella cui categoria viene certamente annoverato l’autovelox. Non di poco conto è considerato il comportamento della P.A. convenuta che, nella fattispecie, non comparendo in giudizio, non ha confutato l’assunto di controparte di mancata attendibilità dell’apparecchiatura denominata “VELOMATIC 512” (103/B), limitandosi la stessa a produrre soltanto, depositandola in Cancelleria, una memoria difensiva, senza neanche provvedere alla trasmissione degli atti relativi all’accertamento. In mancanza di regolare certificazione di taratura, le risultanze scaturite dal VELOMATIC 512 non possono essere considerate come sufficienti fonti di prova della violazione contestata e, pertanto, il verbale in contestazione viene annullato.

Giudice di Pace Bisceglie, sentenza 09/10/2006 n. 672
Giudice GRITANI

I dati 2006 del Tribunale Ecclesiastico Regionale e dell'Eures

Separazioni e divorzi sono in preoccupante salita. Una ricerca statistica condotta dall’Eures nel 2006 ha messo in luce che in Italia dal 1975 al 2005 c’è stata una diminuzione dei matrimoni (-32,4%) e che la celebrazione con rito religioso è in declino (-24%), ma soprattutto che nel 2004 su circa 250 mila matrimoni si sono registrate 83.179 separazioni e 45.097 divorzi, pari cioè ad un terzo. Questi dati sono stati illustrati dal dott. Luciano Viana, presidente federazione Piemonte Consultorio familiare d’ispirazione cristiana, nel corso di un convegno svoltosi presso l’Epass di Bisceglie sul tema: “La coppia tra crisi e opportunità”. L’età media dello sposo è di 33,7 anni mentre quella della sposa è di 30,6 anni mentre il picco delle separazioni avviene fra il terzo e quinto anno di matrimonio, così come altri studi hanno affermato che la convivenza non influisce sulla

Quando la Coppia SCOPPIA

stabilità matrimoniale. Il dott. Antonio Di Gioia, direttore del consultorio familiare Epass di Bisceglie, ha sostenuto che vi è stato dal 2004 al 2006 un notevole aumento delle consulenze per i problemi di coppia (da 100 a 160) e che le tipologie vedono al primo posto la difficoltà di comunicazione, seguita dalla diminuita condivisione (quando il “noi” nella coppia si riduce), l’infedeltà coniugale, gli abusi di violenza intra-familiare ma anche problemi economici, i disagi nella sfera sessuale e le aspettative deluse. Molte coppie si rivolgono al Tribunale Ecclesiastico Regionale per

tentare di ottenere la sentenza di nullità del matrimonio. Nel 2006 sono state presentate ben 264 domande che vedono l’esclusione della prole tra i motivi di nullità. Il dato è stato riferito da don Luca Murolo, presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale. “Quando due giovani si sposano senza l’intenzione quel matrimonio è invalido, privo di sacramento, all’insegna del vediamo come va – dice don Murolo – non è una caso se abbiamo avuto richieste per matrimoni celebrati appena sette giorni prima mentre la media della crisi va dai 5 ai 6 anni, per questo io esorto spesso parroci e

vescovi a mettersi in discussione come Chiesa, a rendersi conto a chi si concede il nulla osta, perché è diffusa la mancanza di maturità”. Perché si chiede la nullità del matrimonio? Dai fascicoli del Tribunale spicca “l’urgenza di una nuova relazione”. All’incontro culturale, che ha focalizzato un fenomeno importante e non sottovalutabile della società odierna e che è stato moderato dal dott. Giuseppe Acquaviva (presidente dell’Ente Epass), è intervenuta anche la dott.ssa Vincenza Di Franco, responsabile del Consultorio familiare della Ausl Bat/1, che nel convegno ha tracciato un excursus storico sull’origine di tale struttura istituita nel lontano 1981 dal Comune con il personale dell’ex disciolto Onmi, sottolineandone la sua funzione nell’assistenza psicologica e nell’educazione socio sanitaria.

Luca De Ceglia

QUALE RIFORMA DEL PROCESSO DI LAVORO?

Riflessioni a margine del convegno di Roma

Sono state presentate due proposte di riforma del processo del lavoro, disegni di legge n. 1047 (On.li Salvi-Treu) e n. 1163 (On.le Sacconi).

La prima proposta vorrebbe garantire una qualche celerità alle controversie per i licenziamenti ed i trasferimenti con un ennesimo nuovo rito sommario che si concluda con una ordinanza appellabile.

Questa riforma contemplerebbe la possibilità, da parte del Giudice, di nominare un conciliatore per tentare la definizione bonaria della controversia.

La proposta di legge dell'On.le Sacconi prevede, altresì, una riforma del processo del lavoro diretta innanzitutto ad incidere sul notevole contenzioso esistente in materia, attraverso la limitazione dell'esame giudiziale al solo accertamento dei presupposti di legge, senza dovere valutare nel merito le scelte datoriali, così incentivando il ruolo della certificazione dei contratti di lavoro e la devoluzione ad arbitri della soluzione delle relative controversie.

Questa proposta elimina anche il tentativo obbligatorio di conciliazione e determina in 120 giorni il termine di decadenza per proporre il ricorso giudiziale dell'impugnazione del licenziamento.

Il recente convegno tenutosi a Roma il 19/12/2006, organizzato da ADAPT e dal Centro Studi Internazionali e comparati "Marco Biagi" per esaminare le due proposte di legge, ha fatto emergere che, prima ancora di parlare di riforma, sarebbe necessario riorganizzare le strutture giudiziarie e, nel caso di specie, innanzitutto distinguere le controversie di lavoro da quelle previdenziali, poiché quest'ultime, in particolare nel meridione, superano notevolmente le prime, rendendo quindi gravoso il compito dei relativi uffici giudiziari. E' emerso, inoltre, come il fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione pone in risalto la necessità di creare una vera alternativa alle controversie in sede giudiziaria, attraverso l'arbitrato.

Tuttavia, così come saggiamente ha evidenziato un grande Maestro del diritto del lavoro (Cfr. intervento del Prof. Mattia Persiani al convegno in Roma del 19/12/2006) non si potrà sperare in un qualche successo dell'arbitrato se tale procedimento non risulti una effettiva alternativa a quello giurisdizionale, con una forma più semplice e più celere, di modo che le parti possano scegliere o la via giurisdizionale con i suoi tempi e le sue garanzie o quella dell'arbitrato, diversa perché decisamente più snella.

L'attuale struttura del processo del lavoro non ha prodotto e non produce gli effetti sperati, soprattutto perché quel rito non viene assolutamente rispettato. Non vi è dubbio che questo particolare processo debba rimanere correttamente ispirato ai principi chiovendiani.

Tuttavia il processo del lavoro - studiato quale vestito per il Pretore mandamentale in funzione di Giudice del lavoro, presente in tutte le Preture - non poteva risultare ancora valido a seguito della ristrutturazione operata nel 1999,

che non ha prodotto alcun risultato positivo, contrariamente a quanto sperato.

Il numero dei magistrati del lavoro è palesemente insufficiente perché prima tutti i Pretori si occupavano (e bene) anche delle cause di lavoro e quasi in ogni città vi era una Pretura. Oggi poiché soltanto presso le sedi dei Tribunali vi è la sezione lavoro (in Puglia ad es. ce ne sono soltanto sei), i processi in primo grado finiscono per durare mediamente fra i tre ed i sei anni.

Il processo del lavoro, seppur nel rispetto rigoroso delle regole processuali, deve essere più snello e aderente alle esigenze della società, deve garantire i diritti delle parti impedendo al magistrato di poter disporre illimitatamente dei poteri istruttori (così come attualmente spesso avviene con l'abuso di quanto disposto dall'art. 421 c.p.c., norma scritta in modo ambiguo tanto da mettere in discussione l'imparzialità dello stesso Giudice).

Dalle nostre parti potrebbe andar bene trovare una forma per rendere più celeri i giudizi in tema di impugnativa di licenziamento (non costringendoci più all'utilizzo dello strumento processuale ex art. 700 c.p.c.) e nel contempo offrire serie garanzie atte a contenere i poteri istruttori del magistrato. Delle due l'una: o il processo del lavoro resta un giudizio civile e quindi sono le parti che devono formulare e sollecitare l'attività istruttoria o, altrimenti, bisogna delegare la stessa interamente al magistrato che, a quel punto, dovrà esercitare i suoi poteri istruttori anche con metodo suppletivo, così come previsto nel processo penale dall'art. 507 c.p.p..

E' necessario ridimensionare i conflitti, intervenendo con più chiarezza nel diritto sostanziale del lavoro, attenti alle esigenze sia sociali che economiche. Per quanto concerne i cd. filtri condivido l'affermazione che "futuro è nell'arbitrato", ma non si può non tener conto che per le controversie di lavoro oggi vi è ancora molta diffidenza verso il Giudice privato e ci vorranno anni per questa innovazione.

L'arbitrato, per essere utile nel contenzioso del lavoro, deve essere libero, stabile e conveniente (come sostenuto dal Prof. A. Vallebona nel suo intervento) in quanto l'eccessivo formalismo a cui, ad esempio, è legata la preventiva scelta degli arbitri, non stimolerebbe le parti a ricorrere a tale Giudice privato che, peraltro, in queste controversie percepisce un compenso simbolico. Il procedimento arbitrale svolto celermente senza formalismi potrebbe essere sicuramente più interessante.

Sono invece convinto che, nel riscrivere le regole del processo del lavoro, si possa trovare un sistema che disponga, innanzitutto per il processo previdenziale, di essere celebrato da magistrati diversi dal Giudice del lavoro, magari affiancati da consulenti medici che potrebbero essere anche Giudici onorari e quindi, invece di spendere tantissimi soldi per le innumerevoli consulenze tecniche, si potrebbe avere un collegio giudicante competente che risolverebbe non pochi problemi.

D'altronde quasi sempre il Giudice previdenziale si limita a riportarsi a quanto deciso dal C.T.U., ma le cause previdenziali sono tantissime per cui quando si confondono con quelle di lavoro non si ha più l'esatta cognizione del numero effettivo delle controversie.

Bisognerà, altresì, tener conto del fallimento del tentativo obbligatorio di conciliazione che non ha prodotto neanche minimamente gli effetti sperati atteso che, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, si formalizzano transazioni già concordate in precedenza e comunque quelle che sostanzialmente venivano definite in tale sede anche prima dell'introduzione dell'obbligatorietà del tentativo, risultato inutile anche per le controversie nel Pubblico Impiego.

Credo, insomma, che bisognerebbe avere il coraggio di distinguere nettamente il Giudice del lavoro da quello della previdenza, perché soltanto in tal modo si capirebbe effettivamente quali e quante cause vengono affidate al singolo magistrato, così che il Giudice del lavoro terrebbe le sue udienze soltanto per tali controversie e forse potrebbe celebrarle nel rispetto del disposto dell'art. 420 c.p.c., non dovendo dedicare il suo tempo anche alle cause previdenziali.

Da ultimo non posso non rilevare che per

l'attuazione del processo penale sono state investite ingenti somme di danaro a volte con sprechi eccessivi ed ingiustificati mentre, per il processo del lavoro, stante la convinzione di alcuni che queste controversie sarebbero diminuite, se non addirittura finite, non sono stati mai elargiti adeguati fondi, per cui la celebrazione in un'unica udienza del processo del lavoro - che qualche antico Pretore ai primi tempi aveva posto in essere - è diventata subito un'utopia.

Nonostante i fatti abbiano clamorosamente smentito qualsivoglia aspettativa, si continua ancora a raccontare cose non vere, senza avere l'onestà intellettuale di riconoscere l'evidente disservizio insito ormai nei nostri Tribunali, che ci si sforza di non voler vedere così come, dopotutto, si usa fare per l'anti-igenicità delle strutture sanitarie italiane.

Antonio Belsito

Scheda tecnica dei disegni di riforma del processo del lavoro

Nel difficile contesto di ipercritica che pervade il processo del lavoro, caratterizzato dal salomonico allungamento dei tempi processuali, si collocano i progetti di riforma n. 1047 e n. 1163, rispettivamente degli On.li Salvi - Treu, il primo e dell'On.le Sacconi il secondo.

Al fine di conferire celerità alle controversie di lavoro sono stati previsti strumenti alternativi alla giustizia ordinaria, già sperimentati con ampio margine di successo in altri paesi Europei con le **a.d.r. (alternative dispute resolution)**.

Il disegno di legge n. 1047, presentato al Senato il 28 settembre 2006, è essenzialmente incentrato su cinque punti fondamentali:

- 1) la semplificazione del procedimento, reso più fluido non solo mediante l'abbandono di eccessivi formalismi, ma anche con la promozione della **volontarietà** (a discapito dell'obbligatorietà) del tentativo di conciliazione, attuabile però solo verso talune tipologie di controversie;
- 2) la sommarietà delle procedure d'urgenza, di competenza del Tribunale, definite con ordinanza reclamabile in appello nel termine di centoventi giorni, previsto a pena di decadenza, decorso il quale la pronuncia diventerà irrevocabile;
- 3) l'istituzione di appositi albi di Conciliatori ed Arbitri presso ogni sede di Tribunale, in previsione delle nuove procedure di conciliazione ed arbitrato;
- 4) l'onere della prova, gravante sul solo datore di lavoro, tesa a dimostrare il numero dei dipendenti in azienda ed i motivi che hanno condotto al provvedimento espulsivo;
- 5) la deflazione del contenzioso anche in materia previdenziale ed assistenziale attraverso l'inserimento di due nuovi articoli nel codice di procedura civile.

Il disegno di legge n. 1163 del 14 novembre 2006 si propone di conferire maggiore certezza alle qualificazioni convenzionali, attraverso l'incentivazione dell'istituto della Certificazione dei contratti di lavoro prevista dalla legge Biagi. Si punta prevalentemente sull'ampliamento dei poteri delle Commissioni di Certificazione - istituite presso gli Enti bilaterali, le Direzioni Provinciali del Lavoro, le Università pubbliche e private ed i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro - concepite, nella logica del legislatore, come terze, imparziali ed autorevoli, anche abilitate ad esperire il tentativo di conciliazione nelle Direzioni Provinciali del Lavoro, le sedi sindacali dinanzi alle Camere Arbitrali. Nel mandato conferito a queste ultime dalle parti dovranno essere indicati: il termine per l'emanazione del lodo; le norme che la commissione dovrà applicare per giungere alla decisione di merito; i principi generali dell'ordinamento cui si dovrà far riferimento per pervenire ad una decisione nel rispetto dei principi di equità.

Il lodo - che unitamente all'intero istituto dell'arbitrato è stato oggetto di riforma - avrà efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e sarà impugnabile in unico grado solo per quei vizi che possano aver intaccato la manifestazione di volontà negoziale delle parti o degli arbitri.

In tema di tentativo obbligatorio di conciliazione l'art. 5 del disegno di legge modifica l'art. 410 c.p.c. e introduce altri validi meccanismi tesi ad anticipare le ragioni poste a fondamento delle domande affinché siano aumentate le possibilità di mediazione.

Gli incentivi per chi desidera ricorrere alla via conciliativa, non più obbligatoria, si sostanziano: 1) nella valutazione comparata del comportamento tenuto dalle parti durante l'esperimento del tentativo di conciliazione compiuta dal Giudice in sede di decisione su un provvedimento di condanna o di quantificazione delle spese processuali;

2) nel beneficio dell'abbattimento, nella misura del 50% dell'aliquota applicata per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito, su ciò che è stato quantificato in sede di conciliazione a favore della lavoratrice o del lavoratore.

Sicuramente apprezzabile è la ratio che le due proposte di riforma sottendono, improntata al perseguimento dei principi di equità, celerità ed efficienza nel pieno rispetto dell'economia processuale, anche se, prima di qualsiasi valutazione di merito, converrà attendere l'eventuale "prova sul campo" nelle aule di Giustizia.

Clarenza Binetti

Leditrice
STAMPA OFFSET & EDITORIA

L'Editrice s.r.l. SEDE LEGALE: Viale Ofanto 137/c
STABILIMENTO: Zona Industriale Incoronata - S.S. 16 Km. 684 - 71100 Foggia
Tel e Fax 0881.680074

FILIAZIONE NATURALE

Quale riconoscimento per i figli nati da convivenza more uxorio

Con l'entrata in vigore della Costituzione nel 1948 si parla, per la prima volta, di valori quali la pari dignità dei coniugi, l'eguaglianza formale e sostanziale, la solidarietà e la democraticità. La famiglia assume una nuova configurazione, presentandosi come una formazione sociale idonea a consentire lo sviluppo della personalità di quanti ne fanno parte e, come tale, meritevole di tutela ex art. 2 Cost.

In quest'ottica acquista rilevanza giuridica, per la prima volta, anche la "famiglia di fatto", in quanto anch'essa è "strumento" atto a realizzare la piena dignità dei suoi membri ed, in particolare, dei figli naturali che non sono più considerati figli c.d. di serie B, ma valutati al pari dei figli nati all'interno del matrimonio per un senso di *extrema iustitia* nei confronti di una prole non colpevole delle scelte dei genitori.

Sebbene il legislatore abbia cercato il più possibile di equiparare i diritti ed i doveri dei figli nati fuori dal matrimonio a quelli dei legittimi, con la legge del 19 maggio del 1975 n. 151, il principio del *favor legitimitatis* emerge in alcuni aspetti sia sul piano sostanziale che sotto il profilo formale, dato che le norme relative alla filiazione legittima sono raggruppate sotto il capo I del titolo VII mentre quelle sulla filiazione naturale sotto il capo II del medesimo titolo.

Sostanzialmente si consideri come - sebbene i doveri dei genitori verso i figli e viceversa, segnano regole identiche - la condizione di figlio naturale si acquista: a) attraverso l'espletamento dell'**atto formale di riconoscimento** da parte del genitore (ex art. 250 cod.civ.) secondo il principio del *favor veritatis*, in quanto l'attribuzione dello stato di figlio è consentita solo in presenza di un legame biologico;

b) attraverso la richiesta di **dichiarazione giudiziale di paternità o maternità** (ex art. 269 cod. civ.), chiesta al Tribunale, qualora il genitore si rifiuti di riconoscere come proprio il figlio naturale; c) nella **dichiarazione di adottabilità del minore**.

Il riconoscimento può essere, ai sensi dell' art. 254 cod. civ., contenuto nell'atto di nascita con una dichiarazione contestuale alla dichiarazione di nascita, sia essa tempestiva che tardiva (in quest'ultima ipotesi l'atto sarà efficace dopo il procedimento di rettificazione da parte del Tribunale che ne dichiara la validità), ovvero effettuato anche con una dichiarazione distinta da quella di nascita, posteriore alla stessa ma "apposita" ed inserita, mediante iscrizione, nel registro delle nascite che assicura la prova e la pubblicità dell'atto ex art. 451 cod. civ. (Cass. Civ., Sez. I, 26 maggio 2006, n. 12641).

Altre forme di riconoscimento, con cui il figlio acquista rispettivamente lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, è -

come disposto dall'art. 283 cod. civ. - l'atto di matrimonio dei genitori ovvero, ai sensi dell'art. 256 cod. civ., il riconoscimento contenuto in un testamento che, seppur revocato, continua a mantenere i suoi effetti poiché il riconoscimento è un atto di natura irrevocabile.

Mentre la riforma del Diritto di famiglia aveva mantenuto il giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 274 cod. civ.), quale filtro volto a limitarne l'esperimento in relazione a possibili abusi a tutela del preteso genitore e, secondo alcuni, anche a tutela della pace e dell'onore delle famiglie, storica appare la recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 10 febbraio 2006 n. 50 che elimina dall'ordinamento la fase dell'ammissibilità nel giudizio di riconoscimento della paternità naturale, dichiarando incostituzionale l'articolo 274 cod. civ. non solo nel giudizio promosso dal figlio naturale maggiorenne ma anche di

quello promosso nell'interesse dei figli naturali minorenni.

Affinchè sia possibile valutare pienamente le conseguenze dirompenti di questa decisione è sufficiente segnalare che, a seguito di questa pronuncia, vengono immediatamente a cadere tutti i procedimenti in corso davanti ai Tribunali ordinari e ai Tribunali per i minorenni relativi all'ammissibilità dell'azione di paternità naturale, con conseguente possibilità per i ricorrenti di azionare subito le loro pretese in sede di merito (attraverso l'immediata chiamata in giudizio del presunto padre naturale con citazione o ricorso, a seconda che l'azione sia esperita dal figlio naturale maggiorenne o dall'altro genitore, se minorenne) e vengono di colpo dimezzati i tempi per poter giungere alla sentenza che dichiara la paternità naturale, in maniera tale da rendere responsabile al mantenimento del figlio, in tempi ragionevoli, il presunto padre.

Felicia Papagni

SCUOLA FORENSE

Lusinghiero successo del Primo Corso di preparazione all'esame di avvocato

Con il contributo determinante dei docenti della Scuola Forense Dott. Luciano Guaglione, Avv.ti Rosalba Gadaleta e Guido Operamolla, dei tutor Avv.ti Marianna Catino, M.A. Marasciuolo, Oriana Laboragine, Filippo Bottalico e Gianluca Denora e del Collega Avv. Davide Storelli, Autore del Volume "Pareri motivati e atti giudiziari assegnati all'esame di avvocato", cui va il mio sentito ringraziamento, si è tenuto - dal 25 ottobre al 6 dicembre 2006 a Palazzo Caccetta, presso i locali della Scuola Forense di Trani - il I Corso per la preparazione all'esame di Avvocato. Scopo dell'iniziativa era offrire ai praticanti impegnati nella sessione di esami del 12, 13 e 14 dicembre di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, un momento di verifica della preparazione raggiunta, ma soprattutto di acquisizione di tecniche e metodologie di redazione degli atti e dei pareri. Infatti, sulla scorta dell'esperienza maturata, si è ritenuto fondamentale fornire ai praticanti impegnati nelle prove scritte, non solo una preparazione giuridica di buon livello, compito questo assolto anche dalla pratica presso gli Studi e dalla frequenza dei Corsi della Scuola Forense, quanto un metodo di analisi della traccia e di gestione del tempo assegnato per la redazione degli elaborati, non disgiunta dalla illustrazione della tecnica espositiva delle argomentazioni giuridiche adottate a sostegno della soluzione proposta nel compito. Tale impostazione metodologica ha incontrato l'indubbio favore dei praticanti che hanno partecipato al corso nel numero significativo di 50 iscritti. Il programma del Corso era articolato in 18 incontri dedicati alla redazione di tre pareri di diritto civile, tre pareri di

diritto penale, un atto di diritto civile, uno di diritto penale ed uno di diritto amministrativo, con successiva verifica e correzione in aula.

I temi affrontati, attraverso la redazione di pareri e di atti - tra cui atto di citazione, memoria di costituzione, ricorso al TAR, appello penale - hanno spaziato dai diritti reali alla separazione, dalla responsabilità contrattuale al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, dalla concorso esterno nel reato associativo alla legittima difesa, per citarne solo alcuni; a tal proposito non va sottaciuto poi, che una delle tracce assegnate in sede di esame, era risultata esser stata specificamente affrontata e trattata in occasione delle simulazioni svolte durante il corso.

L'impegno della Scuola Forense, quindi, e dei suoi Docenti e Tutor è quello di riproporre questa iniziativa in occasione della prossima sessione di esami, con un programma più articolato ed in un arco di tempo più ampio, e tanto al fine di consentire una più approfondita valutazione degli elaborati ed un affinamento delle tecniche di redazione degli atti e dei pareri.

La piena integrazione, quindi, del corso biennale della Scuola Forense, con il Corso di preparazione all'esame di Avvocato sul piano della qualità della formazione e dell'efficacia del metodo, è una delle risposte che l'avvocatura intende dare a quanti, politici e governanti, con evidente malafede, ancora raccontano la favola dell'avvocato che tramanda lo Studio al proprio figlio, di generazione in generazione.

I giovani che hanno partecipato al Corso, e che mi auguro con vivo compiacimento possano presto essere annoverati tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati, saranno i migliori testimoni della vacuità di certe ingenerose accuse mosse all'intero nostro ceto professionale che, al contrario, ha dimostrato di saper mettere in campo le migliori energie intellettuali, non disgiunte da significative risorse materiali, al fine primario di favorire un sempre più qualificato percorso formativo dei giovani professionisti al servizio dei cittadini ed a tutela dei loro diritti.

Davide de Gennaro

Direttore della Scuola Forense di Trani



Periodico di cultura e di attualità forense

Anno II N. 1 Nuova serie
Febbraio 2007

a cura della



ASSOCIAZIONE AVVOCATI BISCEGLIE

Direttore Responsabile

Luca De Ceglia

Direttore Editoriale

Antonio Belsito

in redazione:

Angela Napoletano, Maurantonio Di Gioia, Daniela Cervellera, Clarenza Binetti.

hanno collaborato:

Roberta Bruno, Felicia Papagni, Marcello Porcelli, Maria Rosaria Ferrara, Giovanna Fiore.

e-mail: labilancia.giornale@libero.it

Stampa

L'EDITRICE SRL - FOGGIA

Registrato al Tribunale di Trani
il 9/10/2006 n. 14/06



BAR
SNOOPY

Pasticceria Buffet
Gelateria Paninoteca

Via Fragata, 151 - Bisceglie
tel. 080.395 42 98

INDULTO

UN PERCORSO AD UN SOLO BINARIO

Con voto del Senato del 29 luglio 2006 è stato approvato il disegno di legge sull'indulto.

Il provvedimento generale di clemenza, previsto dall'art. 174 del Codice penale, si sostanzia in uno sconto di pena per tutti coloro che hanno commesso reati, fino al 2 maggio 2006, puniti con pene detentive non superiori ai tre anni e pene pecuniarie non superiori ad € 10.000,00. Sono esclusi dal beneficio i reati di terrorismo (compresa l'associazione eversiva), strage, banda armata, schiavitù, prostituzione minorile, pedo-pornografia, tratta di persone, violenza sessuale, sequestro, riciclaggio, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti e usura. Non è neppure concedibile ai condannati per mafia, fatta eccezione per chi ha violato l'art. 416 ter del Codice penale sul voto di scambio che punisce la richiesta di voti alla mafia in cambio di denaro.

Originariamente concepito per ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale, l'ordinaria introduzione di questo provvedimento ha finito per consentire lo sfoltimento periodico degli istituti penitenziari, inidonei a contenere il numero esponenzialmente crescente di detenuti, costretti a convivere in condizioni disumane.

Prendendo spunto dall'accorato appello di Papa Giovanni Paolo II ad adottare un "segno di clemenza" in occasione dell'incontro tenuto con i due rami delle Camere in seduta congiunta nel corso della XIV legislatura, è stata promulgata la legge 31 luglio 2006 n. 241, entrata in vigore il successivo 1 agosto, sulla concessione di indulto che, seppur votata a larga maggioranza è stata accompagnata da feroci critiche e polemiche provenienti da ogni parte politica e non solo.

Particolare avversione è stata espressa dai partiti della Lega Nord e di Alleanza Nazionale ma, addirittura il leader del partito Italia dei Valori, il Ministro ed ex magistrato Antonio Di Pietro, non ha nascosto le sue perplessità soprattutto in riferimento all'elevato numero dei reati che ne beneficiano.

Secondo quanto riferito dal Guardasigilli al Senato, nel corso dell'audizione del 21 ottobre 2006, per effetto dell'indulto sono stati scarcerati 17.455 detenuti di cui solo 1.131 già godeva della semi-libertà, cioè durante il giorno erano già fuori dal carcere. Se si considera che alla data del 15 novembre 2006 i detenuti in carcere sono stati stimati nel numero di 39.176 è semplice capire quale sia stata la portata del provvedimento di clemenza, che ha di fatto snellito di circa il 40% la popolazione carceraria.

Quello che lascia alquanto perplessi è tuttavia la mancata previsione da parte del Parlamento dell'amnistia, visto che nel passato tutti i provvedimenti di indulto (17 nel periodo repubblicano) sono stati sempre accompagnati da

quest'ultima. La scelta di un percorso che va su un solo binario non ha tenuto conto infatti delle implicazioni che l'indulto sta avendo sulla macchina giudiziaria, parafrasando quanto osservato dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Nicola Mancino nel corso di una conferenza stampa.

A differenza dell'amnistia che, estinguendo il reato, rende superfluo l'accertamento della responsabilità e quindi il processo, l'indulto elide solo la pena inflitta presupponendo, pertanto, necessariamente la celebrazione del processo in tutte le sue fasi.

Si stima che un'aliquota prossima all'80% dei procedimenti attualmente pendenti per reati commessi sino al 2 maggio 2006 si concluderà, in caso di condanna, con l'applicazione di una pena interamente condonata, mentre oscilla solo tra il 3% ed il 9% il numero dei procedimenti concernenti reati non coperti da indulto.

Sono questi i risultati della verifica sulla situazione degli uffici giudiziari raccolti dall'Organo di Autogoverno attraverso l'audizione dei Presidenti delle Corti di Appello e dei Procuratori Generali dei più grandi distretti del paese (Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo) al fine di adottare una risoluzione in merito.

A riscontro della nota del 12 settembre 2006 del Ministro di Giustizia Clemente Mastella, con la quale sollecitava il Consiglio "ad assumere le eventuali iniziative di competenza per concorrere a realizzare, nell'esercizio della giurisdizione, metodologie funzionali ed efficaci per l'effettività della resa", l'assemblea plenaria del C.S.M. con risoluzione del 9 novembre 2006 ha ritenuto di non poter adottare alcun provvedimento del genere che sarebbe incostituzionale in quanto "l'indicazione di priorità vanificherebbe il principio della obbligatorietà dell'azione penale" rendendo quindi necessario "un appropriato intervento legislativo". L'esigenza posta dal ministro tuttavia esorbita il disposto dell'art. 10, comma 2, della Legge 24 marzo 1958 n. 195 che consente al C.S.M. di fare proposte al Ministro della Giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché di dare pareri al ministro sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie".

Purtroppo il provvedimento di indulto è divenuto oggetto solo di palleggiamenti di responsabilità tra schieramenti politici e certamente non può essere capito da quanti sono state vittime di reati "indulgentemente" cancellati. Lasciamo il perdono alle coscienze degli uomini giusti e la certezza del diritto alla collettività.

Daniela Cervellera

DIVIETO DI LICENZIAMENTO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI ULTRASESSANTENNI

La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - con la sentenza n. 13045 del Giugno 2006, rigettava il ricorso della Cassa di Risparmio di Fermo che riteneva corretto il licenziamento irrogato alla lavoratrice dipendente per raggiungimento di limiti di età, secondo quanto stabilito dall'articolo 128 del CCNL di categoria.

La Suprema Corte, con la sentenza in questione, rilevava che "in tema di limiti alla libera licenziabilità, la tutela obbligatoria, unitamente a quella reale se ne ricorrono le condizioni, deve ritenersi estesa a tutte le lavoratrici che, pur avendo raggiunto l'età pensionabile dei 60 anni non abbiano ancora conseguito l'età massima lavorativa dei 65 anni". Alle lavoratrici dovrà essere riconosciuto "il diritto di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo il compimento dell'età pensionabile dei 60 anni e fino al giorno del raggiungimento dell'età massima lavorativa dei 65 anni, senza necessità di alcun onere di comunicazione, da parte loro al datore di lavoro".

La Corte continuando, ribadisce l'assoluto divieto di licenziamento della lavoratrice nell'arco di tempo compreso tra il compimento dei 60 anni e quello dei 65 anni d'età.

E' necessario ricordare che la vigente normativa pensionistica risulta essere incentrata sull'importante distinzione tra età pensionabile (60 anni d'età per le donne e 65 per gli uomini) ed età massima lavorativa dei lavoratori dipendenti (fissata per entrambi i sessi a 65 anni d'età).

Essa non è altro che il frutto di alcuni interventi correttivi ad opera del nostro legislatore, resisi necessari a seguito di diverse sentenze di incostituzionalità della previgente disciplina.

La Corte Costituzionale nel 1986 con la sentenza n. 137 e in seguito, a distanza di soli due anni nel 1988 (sent. n. 498) evidentemente riconoscendo il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, affermava il principio di rango costituzionale secondo cui "la donna non era licenziabile senza giustificato motivo prima del compimento della stessa età pensionabile stabilita per l'uomo". Il legislatore del '90 recependo tale principio nella legge n. 108 all'articolo 4 prevedeva ai fini del licenziamento un unico limite per uomini e donne in possesso dei requisiti pensionistici: quello dei 60 anni. Restava comunque salva l'opzione di cui all'art. 6 del DL n. 791/1981 convertito in legge n. 54/1982 che riconosceva la possibilità di rimanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età, previo invio di domanda scritta.

Con il DLgs n. 503/92 ritorna la differenziazione legata all'età della pensione di vecchiaia in base al sesso attualmente fissata, si ribadisce ancora, per gli uomini al compimento dei 65 anni d'età e per le donne ai 60 anni.

Permane, purtroppo - in ossequio all'applicazione "dei precetti costituzionali che non consentono di regolare l'attività lavorativa delle donne in modo difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto riguarda il limite massimo di età, ma anche per quanto riguarda le condizioni per raggiungerlo" - la previsione comune del limite d'età massima individuato al momento del compimento del sessantacinquesimo anno d'età sia per gli uomini che per le donne. La sentenza della Suprema Corte, pur collocandosi, come si può notare, in un così difficile contesto normativo fatto di correttivi legislativi, lancia un chiaro messaggio di novità riconoscendo l'insussistenza dell'onere di comunicazione della volontà di proseguire l'attività lavorativa, della lavoratrice dipendente che abbia già compiuto i 60 anni, ma non ancora i 65, nei confronti del proprio datore di lavoro, in aperta contraddizione anche con le eventuali regole della contrattazione collettiva, che nella maggior parte dei casi, richiedono la comunicazione della facoltà di opzione.

Nel riconoscere alla donna-lavoratrice il diritto di proseguire la propria attività lavorativa fino ai 65 anni pur senza che la stessa offra alcun preavviso, la Corte di Cassazione ha compiuto un importante passo verso l'uguaglianza dei diritti uomo-donna.

Maria Rosaria Ferrara

NEW WOOL COTTON srl
industria materassi a molle

Ufficio S.S.16
Km 770,300
70052 Bisceglie
tel. 080 3951556
cell. 337 931722

**IMPRESA DI MOVIMENTO TERRA
E LAVORI EDILI**



Nunzio Di Bisceglie



Via degli Ortolani, 6 - 70052 BISCEGLIE
cell. 338/7618904

La bestemmia

Tra storia e società

vien parlando

Confessare di non essersi mai lasciati andare in un linguaggio scurrile, con qualche "fiore" di bestemmia, non è la verità. Tant'è che alcune espressioni colorite sono ormai entrate a far parte della sia della lingua parlata che scritta e i curatori dei vocabolari non hanno potuto far a meno di integrarle. D'altronde, per esempio, il termine che deriva dal membro virile dell'uomo con accrescitivi e diminutivi annessi (senza escludere quello che denomina gli "attributi") sembra essere il più comune e diffuso intercalare che si ascolta dappertutto. Con estrema disinvoltura la bestemmia e l'insulto si diffondono via etere in reality e dibattiti politici. I bambini ascoltano e assorbono come spugne. Come un'epidemia della lingua insomma. Non c'è da meravigliarsi se anche da chi ancora ciuccia il biberon si viene mandati a quel paese. Uno studio di qualche anno fa, condotto dalla Società Italiana di Psichiatria e che fu presentato a Bari, individuò ben sedici stili legati alla parolaccia, quasi un "bestiario": dall'egocentrico (lo sboccato che è incurante di chi gli sta accanto) al maniaco dell'aggressività (il minimo è dar della meretrice alla mamma di colui con cui ci si sta scontrando), a caricaturista. C'è anche la paro-

Quattrocentocinquanta anni fa per una "parolaccia" si passavano guai seri.

laccia non detta, metaforica. E anche quella che non si capisce, con il dialetto che spesso ci mette lo zampino. Il lessico ingiurioso è noto sin dall'epoca dei romani e rimane di attualità. Catilina, secondo Cicerone, oltre ad essere una "pestis" è una "sentina" (ogni riferimento alla cloaca, alla fogna, al letamaio ed ai prodotti fisiologici solidi non è puramente casuale). La bocca dei romani pronunciava senza mezzi termini la "magna mentula" (cazzone) così come

il "pathicus" e "cineadus" (il moderno gay). In altri tempi però per una semplice bestemmia si incorreva nelle pene severe disposte dalla Chiesa. Il Papa Pio V nel 1566 emanò una "bolla" contro i bestemmiatori. Le norme papali, che furono recepite dalla Chiesa locale (le inserì nelle sue *Costituzioni sinodali* il vescovo di Bisceglie, l'erudito mons. Pompeo Sarnelli) non perdonavano: chi nelle chiese proferiva parole oscene ed altri ragionamenti sporchi incorreva nella pena di dieci scudi d'oro, ovvero altrimenti veniva castigato corporalmente. Le cose si complicavano se di mezzo c'erano Dio, Gesù o la Madonna. Infatti nel provvedimento si ordinava che per il peccato della bestemmia da parte dei laici verso Cristo e la Vergine

Della Bolla del B. Pio V. circa al culto divino nelle Chiese, e contra i Bestemmiatori, che comincia: Cum primum, emanata nell'anno 1566.

1. Bramando inoltre di opportunamente rimediare all'estirpazione dell'horrendo peccato della bestemmia, confermando i Decreti fatti nel Concilio Lateranense da Leone Decimo, comanda, che ciascheduno laico, espresso bestemmiatore del Santo nome di Dio, di GIESU, o della sua Beata Madre sempre Vergine MARIA, per la prima volta incorra nella pena di scudi 25. per la seconda di 50. e per la terza di 100. d'infamia, e di più dell'esilio. Che se fosse huomo plebeo, e povero talmente, che non potesse pagare la sudetta pena, per la prima volta, posto colle mani legate di dietro sia d'avanti la potta della Chiesa per un giorno intero: per la seconda, sia frustato: e per la terza gli sia forata la lingua, e mandato in galea.

si applica la pena pecuniaria di 25 scudi per la prima volta e 50 per la seconda, mentre per la terza si saliva a 100 scudi più l'esilio. Erano previsti anche "sconti" pecuniari in caso di indigenza, in cambio di violenze inaudite. Infatti se il bestemmiatore era povero, quindi non poteva pagare la pena, per la prima volta doveva rimanere con le mani legate davanti alla porta della Chiesa per un giorno intero; per la seconda invece "assaggiava" la frusta e, dulcis in fundo, per la terza volta gli veniva forata la lingua prima di essere sbattuto in prigione. Ovviamente per i chierici e per i preti le pene erano più dure. Chi udiva bestemmiare era obbligato a denunciare il bestemmiatore ed in cambio riceveva indulgenze. Tuttavia solo se si trattava di "bestemmia semplice". Perché se la bestemmia era "formalmente ereticale" la competenza passava al Sacro Ufficio per la scomunica papale. Era meglio, dunque, tenersi la lingua tra i denti.

Luca De Ceglia

L'illegittimità delle sanzioni per l'impiego di lavoro irregolare

Sovente accade che l'Amministrazione finanziaria, di concerto con l'INPS, esegua accessi, ispezioni e verifiche presso i contribuenti, al fine di sanzionare, ove riscontrato, l'impiego di lavoratori dipendenti non registrati sui documenti obbligatori.

Infatti, l'art. 3 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla Legge 26 aprile 2002, n. 73, al comma 3 prevede che l'Agenzia delle Entrate ha potere di irrogare la "sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000, per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo." Questa previsione sanzionatoria è indipendente dalla disciplina delle sanzioni prevista dalla normativa previdenziale, contributiva e di lavoro in vigore.

La nuova disposizione di legge, innovata a decorrere dal 12 agosto 2006, con ampia probabilità pone fine alle numerose problematiche che l'art. 3 della Legge n. 12/2002 presenta nella precedente formulazione. Secondo la previgente disciplina, l'Agenzia delle Entrate ha potere di irrogare una "sanzione amministrativa dal 200 al 300 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali,

per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione".

Secondo gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, la norma previgente attribuisce loro il potere di quantificare l'entità della sanzione amministrativa da irrogare, in funzione della data di accesso, verifica ed ispezione presso il contribuente. Niente di più illegittimo!

E' chiaro che l'ordinamento giuridico non può sanzionare l'impiego irregolare di lavoratori con una tale disparità di trattamento, funzionale al solo arbitrario momento di accesso dei verificatori. In tal caso, ovviamente, la maggiore tardività del rilievo viene a determinare il computo e l'irrogazione di una maggiore sanzione.

Questa interpretazione normativa è sostenuta dagli Uffici in palese violazione degli artt. 1, 4 e 35 della Costituzione che prescrivono un'ampia garanzia e tutela del lavoro effettivo in quanto tale e non certo del lavoro presunto. L'arbitraria presunzione della sussistenza di un rapporto di lavoro è causativa di gravissime ripercussioni sanzionatorie in danno ai datori di lavoro, in virtù della mancanza di

Continua a pag. 8

LAVORO A PROGETTO:

dai requisiti normativi alle prime applicazioni giurisprudenziali

La crisi del mercato del lavoro e l'eccessivo costo del lavoro subordinato ad essa connesso, hanno portato all'introduzione, nel nostro ordinamento come in altri sistemi occidentali, di forme di lavoro improntate al nuovo concetto di flessibilità. Esse, infatti, da un lato sono in grado di rendere l'offerta di lavoro più adattabile ai mutamenti del mercato e dall'altro, essendo ben lontane dal rigido schema del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, consentono al datore di lavoro di contenere il costo del lavoro.

La forte istanza, anche di respiro europeo, di garantire l'occupazione ha ispirato la Legge n. 30 del 2003, dal cui decreto attuativo (D. Lgs. n. 276 del 2003) sono derivate sia nuove tipologie contrattuali, sia un'innovativa regolamentazione del lavoro parasubordinato incentrata sulla figura del collaboratore a progetto. La suddetta riforma del mercato del lavoro ha, infatti, integrato la disciplina della collaborazione coordinata e continuativa introducendo l'obbligo di collegare l'instaurazione del rapporto lavorativo alla realizzazione di uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati.

L'innovativa restrizione dei confini della parasubordinazione, dovuta al ricorso, da parte del legislatore, agli elementi del progetto, programma di lavoro o fase di esso, è finalizzata ad impedire l'utilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative in funzione elusiva della normativa a tutela del lavoro subordinato.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro, nella Circolare Min. Lav. 8/1/2004, n. 1, ha chiarito le caratteristiche degli elementi essenziali del lavoro a progetto, statuendo che il progetto consiste in un'attività ben identificabile e collegata ad un risultato finale connesso all'attività accessoria o principale dell'impresa; il programma consiste in un tipo di attività che si caratterizza per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.

Poiché la ratio della L. n. 30/2003 questa legge è quella di contenere il ricorso alle forme di collaborazione coordinata e continuativa e le conseguenti fughe dallo schema del lavoro subordinato, il progetto deve essere contrassegnato dal requisito della eccezionalità, nel senso che deve consistere in un'attività non ordinariamente rientrante tra quelle normalmente svolte dai dipendenti del committente. Conseguentemente, dovrebbe ritenersi legittimo il ricorso alla forma contrattuale in esame, ad esempio, in presenza di situazioni produttive particolari che necessitano del coinvolgimento di soggetti forniti di specifiche competenze non presenti nell'organizzazione imprenditoriale.

Per i casi in cui, ad onta del *nomen iuris* utilizzato manchi uno specifico progetto la sanzione normativamente prevista (art. 69, comma 1) è la conversione del contratto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal momento in cui esso ha avuto inizio. Opera, quindi, in questi casi, una presunzione legale sulla natura subordinata del rapporto. Si tratta, stando alle prime pronunce giurisprudenziali intervenute sul punto, di una presunzione "*iuris tantum*", vale a dire che può essere superata dalla prova, fornita dal committente, circa la natura effettivamente autonoma del rapporto di lavoro intercorso.

Peraltro quando, nonostante la previsione di uno specifico progetto, il rapporto si sia effettivamente svolto nelle modalità del lavoro subordinato e ciò venga accertato in giudizio, cessa di avere effetto la disciplina del lavoro a progetto e si applica quella del lavoro su-

bordinato, a partire dalle data in cui si è verificata di fatto la difformità.

Su questi ultimi profili di problematicità si sono concentrate le prime interpretazioni giurisprudenziali intervenute sul lavoro a progetto. Nel momento storico di grande riforma del mercato del lavoro cui assistiamo, all'opera della giurisprudenza va riconosciuto il fondamentale ruolo di chiarificazione dei confini tra le diverse fattispecie contrattuali che si contrappongono nel panorama lavoristico. Le sentenze di seguito brevemente analizzate forniscono, infatti, argomentate soluzioni per i casi concreti sottoposti al vaglio delle autorità giudiziarie adite e suggeriscono interpretazioni ragionate fondamentali per prendere posizione sulle diverse questioni sorte dalla gestione quotidiana dello strumento del lavoro a progetto.

La prima pronuncia giurisprudenziale che ha avuto il merito di precisare i requisiti del lavoro a progetto introdotto con il decreto n. 276/2003, è stata quella del Tribunale di Torino, Sez. Lav., datata 15/3/2005. Con tale sentenza, in applicazione del secondo comma dell'art. 69 del D. Lgs. 276/2003, è stato accertata e dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta per la realizzazione di un progetto individuato nella promozione e commercializzazione di contratti di telefonia. I contratti di collaborazione, infatti, avevano comportato l'inserimento dei lavoratori in una struttura gerarchica, nonché l'assoggettamento a direttive, al potere disciplinare, al vincolo d'orario e all'uso di strumenti di lavoro della convenuta. Nel caso di specie, quindi, non vi era stato il rispetto del dettato normativo di cui agli art. 61 e ss. D. Lgs. 276/2003, in quanto il costante controllo sulle ore di presenza dei collaboratori e l'impossibilità per questi ultimi di abbandonare liberamente le postazioni, apparivano chiaramente incompatibili con la previsione normativa dell'indipendenza del progetto dai tempi di esecuzione della prestazione. Infine, i lavoratori si erano trovati a collaborare non con una struttura aziendale distinguibile, ma con una struttura interamente composta da altri collaboratori a progetto ai quali soltanto era demandata l'attività indicata nell'oggetto sociale. Sicché, da una definizione del progetto generica e coincidente con l'oggetto sociale dell'impresa si è potuto facilmente dedurre che ai lavoratori a progetto non era stato affidato il compito di collaborare con la struttura aziendale, ma di sostituirla interamente l'attività.

Dello stesso tenore della pronuncia del Giudice torinese è la sentenza emanata dal Tribunale di Piacenza in data 15 febbraio 2006. Quest'ultima, infatti, dopo aver precisato che "l'art. 62, D. Lgs. n. 276/2003 richiede l'indicazione di un programma nel contratto di lavoro a progetto puntuale e specifica, senza che possa risolversi in una clausola di stile evanescente ed ermetica nei suoi contenuti, né in forme standardizzate", ha ribadito che la mancanza di uno specifico progetto o

programma nel suo contenuto caratterizzante riconduce il rapporto, ex art. 69, comma 1 del medesimo decreto, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di specie, l'attività (che coincideva con le mansioni di cameriera, lavapiatti ed aiuto cuoca) richiesta sulla base di un programma che ottimizzasse "l'organizzazione al banco del bar" era finalizzata a garantire "un recupero di efficienza e clientela". Sicché il Giudice, pur non pronunciandosi in merito all'ammissibilità o meno di un progetto sostanzialmente coincidente con l'attività aziendale, similmente dall'autorità giudiziaria di Torino, ha ugualmente ritenuto che la stesura del programma o del progetto debba essere puntuale e specifica.

Successivamente, hanno contribuito a chiarire quanto non emerge con chiarezza dal corpo delle disposizioni introdotte con il D.Lgs. 276/2003, le sentenze emesse dai Tribunali di Milano, Ravenna, Modena e, da ultimo, dal Consiglio di Stato.

La fattispecie su cui si è pronunciato il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 novembre 2005, riguarda un contratto di collaborazione a progetto stipulato per lo svolgimento di mansioni di informatore medico scientifico.

Nelle prime pronunce giurisprudenziali, è prevalsa l'opzione interpretativa della disposizione di cui all'art. 69, comma 3, che onera il collaboratore della prova della sussistenza degli indici di subordinazione. Sicché, il Giudice di Milano rigettava il ricorso in quanto nel caso di specie non erano state dimostrate né le direttive aziendali circa lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad esempio, l'imposizione di un numero minimo di medici da visitare giornalmente o settimanalmente), né l'assoggettamento della lavoratrice ad alcun poter gerarchico, disciplinare o vincolo di orario.

In modo non dissimile e a conferma dell'importanza delle risultanze probatorie, pochi giorni dopo (il 24 novembre 2005), il Tribunale di Ravenna, chiamato a pronunciarsi sulla domanda del ricorrente di conversione del rapporto in lavoro subordinato ex art. 69, comma 3, motivava il rigetto del ricorso con la mancanza della prova della subordinazione. Infatti, la lavoratrice non aveva provato di essere legata ad un orario di lavoro, di dover chiedere autorizzazioni per usufruire delle ferie o per assentarsi, né di soggiacere alle istruzioni e alle direttive del datore di lavoro. Nel caso in esame, la collaborazione era finalizzata alla realizzazione di un ufficio commerciale pienamente efficiente a favore della società convenuta. Inoltre, nella citata pronuncia di merito è contenuta una prima indicazione sulla forma del contratto di collaborazione a progetto. Più precisamente, il Giudice ha rilevato che la forma scritta per i contratti a progetto è prescritta *ad probationem* e che, nel caso di specie, il contratto era valido dal punto di vista sostanziale. Dalla considerazione che dal difetto di forma richie-

sta *ad probationem* non discende la nullità del contratto, né la conversione di esso in un rapporto di lavoro subordinato, l'organo giudicante ha dedotto che bene si potrebbe lavorare a progetto anche prima della stipula del contratto per iscritto o senza mai redigere alcun contratto scritto. Un altro punto analizzato dalla sentenza in esame è quello del "recesso". Stante il dettato dell'art. 67 del D.Lgs. 276/2003, il Giudice ha affermato che "in presenza di un'adeguata previsione contenuta nel contratto di lavoro", le parti possono "recedere dal rapporto rispettando la modalità del preavviso e senza necessità di addurre causali".

E' interessante notare come l'iter logico seguito dal Tribunale di Ravenna sia affine a quello utilizzato dal Tribunale di Modena che il 21 febbraio 2006, in sede di procedimento d'urgenza, ha escluso l'applicabilità della conversione del rapporto, non avendo parte attrice assolto all'onere di provare i caratteri tipici della subordinazione.

Il Tribunale di Modena si è pronunciato su una fattispecie di contratto di lavoro a progetto concluso per la creazione e lo sviluppo di reti commerciali all'estero, di filiali estere e *joint-ventures*. Sugli indici di subordinazione dedotti dal ricorrente, il Giudice rilevava che non era stato dimostrato alcun obbligo di presenza in azienda per un numero fisso di ore, che gli avvisi in caso di assenza trovavano giustificazione nella necessità di un coordinamento e che le direttive aziendali, rivolte indifferenzialmente al lavoratore a progetto e agli altri dipendenti, non manifestavano una concreta ingerenza del committente. Ne conseguiva il rigetto del ricorso, in quanto l'organo giudicante riteneva necessario, ai fini della dimostrazione del carattere subordinato del lavoro espletato, la sussistenza di vincoli di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Dello stesso tenore è l'ordinanza del 19 aprile 2006 che ha respinto il reclamo proposto dal collaboratore soccombente.

Da ultimo, il Tribunale di Torino, con sentenza del 10 maggio 2006, è tornato a riconoscere la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, sia per la mancanza di specificità del progetto, sia per alcuni aspetti concreti inerenti allo svolgimento del rapporto quale, soprattutto, il licenziamento per assenza ingiustificata. Quest'ultimo è stato considerato quale indice rivelatore della soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro propria del lavoro subordinato ed estranea alla collaborazione a progetto.

Infine, nonostante alla pubblica amministrazione sia espressamente preclusa l'utilizzazione della forma contrattuale del lavoro a progetto, anche il Consiglio di Stato ha avuto l'occasione di intervenire sull'argomento con la sentenza n. 1743 del 3 aprile 2006. Ponendo a confronto quest'ultima pronuncia con la giurisprudenza lavoristica ordinaria, non sembra condivisibile la conclusione cui perviene il Consiglio di Stato secondo cui anche nel lavoro a progetto possa essere legittimamente dedotta l'obbligazione dell'osservanza di un determinato orario. Infatti, il coordinamento temporale può consentire al committente di prestabilire fasce orarie di esecuzione della prestazione compatibili con l'assetto della sua organizzazione, ma non può spingersi fino a consentire di esigere il rispetto di un determinato orario, tracciando altrimenti nell'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro.

Roberta Bruno

Da pagina 1: **LA NUOVA DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI**

con le relazione degli Avv.ti Aurelio GIRONDA, Carmine DI PAOLA, Raul PELLEGRINI, Ugo OPERAMOLLA e dei Professori Vincenzo GAROFOLI e Alfredo GAITO nonché del Dott. Vitaliano ESPOSITO. Sono intervenuti, oltre all'Avv. Bruno Pietro LOGOLUSO, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trani ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Dott. Nicola BARBERA, il Dott. Emilio MARZANO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ed il Dott. Vito SAVINO, Presidente del Tribunale di Trani.



Nella mattina di sabato 03 febbraio si è svolta poi la Tavola Rotonda: "dottrina e prassi a confronto" presieduta dal Prof. Andrea Antonio DALIA a cui sono intervenuti illustri giuristi provenienti da ogni parte d'Italia tra i quali gli Avv.ti Sandro FURFARO, Filippo GIUNCHEDI, Marco BINETTI e Claudio PAPAGNO dei Fori rispettivamente di Locri, Bologna, Bari e Trani, nonché gli insigni Magistrati Dott. Pasquale DRAGO, Procuratore Aggiunto

della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Dott. Ciro SANTORIELLO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo, Dott. Marco GUIDA, G.U.P. presso il Tribunale di Bari. Nel corso del convegno non è mancata occasione per sottolineare l'importanza ed il rispetto dei diritti sanciti nelle Carte Internazionali e recepiti nel nostro ordinamento, come quelli del *favor rei* e *favor libertatis* connessi alla ragionevole durata del processo, previsto dall'art. 6 della Convenzione sui Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, nonché il diritto alla "presunzione di innocenza" piuttosto che a quella di "non colpevolezza" sancito nella nostra Carta Costituzionale.

Il dibattito, a cui sono inoltre intervenuti il Prof. Giuseppe DELLA MONICA, Associato di diritto dell'esecuzione penale presso l'Università di Cassino, il Prof. Sergio LORUSSO, Ordinario di procedura penale presso l'Università di Foggia, il Prof. Luigi KALB, Ordinario di procedura penale presso l'Università di Salerno, il Prof. Rosalba NORMANDO, Associato di procedura penale presso l'Università di Salerno, il Prof. Alessandro Angelo SAMMARCO, Associato di Diritto dell'esecuzione penale presso l'Università di Salerno, si è concluso con l'intervento del Prof. Giorgio SPANGHER, ordinario di procedura penale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

D.C.

Da pagina 6: **L'ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI**

aderenza della commisurazione della *irroganda* sanzione ai fatti.

Diversamente, una interpretazione dell'art. 3 della Legge n. 12/2002, che non contrasta con i principi cardine del nostro ordinamento giuridico, svincola la previsione temporale della norma da ogni diretta implicazione sulle modalità di commisurazione delle sanzioni, incentrandosi sulla corretta individuazione del CCNL, utile alla determinazione del costo del lavoro, nell'arco del periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Ora, nel processo tributario è l'Amministrazione finanziaria che, seppure parte resistente avverso il ricorso del contribuente, ha l'onere di dimostrare in giudizio la fondatezza delle propria pretesa (tributaria e/o sanzionatoria). Generalmente la pretesa sanzionatoria dell'Ufficio è fondata sulla presunzione dell'utilizzo di lavoro nero, a sua volta desunta, da un lato, dalla presenza di lavoratori non riportati nei libri obbligatori e, dall'altro, dalle dichiarazioni dei funzionari appartenenti alla Pubblica Amministrazione ed eventualmente dalle dichiarazioni rilasciate a verbale dai lavoratori.

Nessuna certezza dunque circa l'esistenza del rapporto di lavoro, solo presunzioni a fondamento della pretesa sanzionatoria. Come riconosciuto recentemente dalla Commissione Tributaria di Bari sez. 13 con sent. n. 168/13/2006, depositata il 25/10/2006, quando non vi è alcun provvedimento di accertamento definitivo, emesso dall'INPS e ritualmente notificato al contribuente, nè alcuna sentenza passata in giudicato che attesti la sussistenza del rapporto di lavoro occultato dal datore di lavoro, non vi è un legittimo presupposto giuridico che consenta all'Amministrazione finanziaria l'irrogazione delle sanzioni.

Poiché le sanzioni possono essere irrogate solo per fatti espressamente previsti dalla legge, una mera presunzione non è sufficiente a legittimare l'esercizio del "potere punitivo" da parte del Fisco, in quanto non è sufficiente, da sola, a provare un fatto. Il mero processo verbale di raccolta di informazioni da parte degli agenti verificatori e degli ispettori, argomentano i Giudici della C.T.P. di Bari, "*non può far ritenere giuridicamente che sia stata raggiunta una prova sufficiente ed idonea per poter considerare corretta la tesi prospettata dall'Ufficio*".

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 12/2002, soccorre all'ardito esercizio del potere sanzionatorio posto in essere fino a ieri dall'Amministrazione finanziaria, individuando un minimo ed un massimo della sanzione amministrativa irrogabile per l'impiego di lavoro nero ed aggiungendo una maggiorazione della sanzione funzionale alle giornate di "lavoro effettivo".

In sostanza dovrebbe essere così eliminata definitivamente la prassi in virtù della quale viene sanzionato identicamente l'utilizzo di lavoratori irregolari in momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima data. Per il futuro, quindi, l'attività di constatazione della violazione dovrebbe essere meno problematica, per poi culminare nell'irrogazione delle sanzioni da parte della Direzione Provinciale del lavoro.

In ogni caso, l'intervento del Legislatore non pregiudica in alcun modo il riconoscimento del principio dell'onere della prova incombente su chi, titolare della pretesa sanzionatoria, deve darne compiuta ragione. L'innovazione normativa non muta quindi la necessità della sussistenza di un valido presupposto giuridico per l'irrogazione della sanzione e cioè della reale, fondata e definitiva sussistenza dell'impiego di lavoro irregolare, la cui problematica, nel caso, va affrontata preventivamente nella competente sede civile.

Giovanna Fiore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Facoltà di Giurisprudenza

COMITATO SCIENTIFICO:
Direttore: Gaetano Veneto
Vice Direttore: Tommaso Germano
Coordinatore: Antonio Belito

M.A. La Notte-Chirone
Francesco Amendolillo
Franco Amicangelo
Gianluca Aresta
Mario Ascarelli
Michele Badaloni
Eliana Bellezza
Gaetano Brindici
Daniela Cervellera
Francesca Chietara
Nicola Gasparro
Giuseppe Gigante
Nicola Macerello
Massimiliano Luceri
Gigi Meligiano
Manuela S. Micco
Cristiano Penna
Marina Pietropoli
Roberto N. Toscano
Vincenzo Rizzì

Coadiutori:
Mariagrazia Accampora
Fabio Cardanobile
Giuseppe Conforto
Francesco Giomondi

Collana di Diritto dei Lavori
diretta da Gaetano Veneto

limiti ai poteri del datore di lavoro
Prefazione di Gaetano Veneto
Cacucci Editore

MPM MASTROGIACOMO

Sede: S.S. 16 Km. 770,400
70052 Bisceglie (Ba)
Tel. 080/3951373 (pbx) - Fax 080/3951459

Show Room: S.S. 16 Km. 770,400
(Via Imbriani, 354) - 70052 Bisceglie (Ba)
Tel. 080/3951481 (pbx) - Fax 080/3953614

Via Bisceglie, 9-11 - Tel. 0883 542642 Andria (Ba)